



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA BARI

(Piazza E. De Nicola c.a.p. 70123, tel. 0805298318/439,
mail :PEO segr.tribsorv.bari@giustizia.it PEC prot.tribsorv.bari@giustiziacert.it)

Scritto

Ministero della Giustizia - m dg		
Tribunale di Sorveglianza di Bari		
N 1651	05/10/2022	
DIVISIONE	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo		Sottofascicolo

BARI, 5 OTT 2022

**AI PRESIDENTI ORDINE
AVVOCATI**

**BARI
FOGGIA
TRANI**

OGGETTO: TRASMISSIONE PROTOCOLLO OPERATIVO TRA IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BARI E L'UIEPE DI BARI E ULEPE DI FOGGIA

Per conoscenza e per la diffusione tra gli iscritti, in allegato trasmetto copia del protocollo operativo sottoscritto con gli uffici dell'UIEPE di Bari e ULEPE di Foggia.

In particolare richiamo l'attenzione delle SS.VV. su quanto convenuto in merito all'autorizzazione delle istanze di deroga temporanea e urgente alle prescrizioni contenute nell'ordinanza di concessione della misura alternativa così come previsto dall'art. 47 c.8 O.P..

Distinti saluti



Il Presidente
dott.ssa Silvia Maria Dominioni



**PROTOCOLLO OPERATIVO TRA IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BARI E
GLI UFFICI INTERDISTRETTUALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI BARI
E LOCALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI FOGGIA**

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bari , il Direttore dell' Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Bari e il Direttore Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Foggia , di seguito indicati come UEPE, ritenendo utile l'adozione di prassi condivise in relazione al mandato istituzionale dei rispettivi uffici, al fine di ottimizzare le risorse esistenti,

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Per la collaborazione tra il Tribunale di Sorveglianza e gli UEPE:

Fase istruttoria dell'indagine socio-familiare

- a) Per pene detentive in concreto da espiare superiori a diciotto mesi il Tribunale di Sorveglianza farà richiesta di indagine socio-familiare agli UEPE **sei mesi** prima della data prevista per l'udienza, corredando la richiesta di copia della sentenza utile alla comprensione del reato commesso dalla persona condannata, se in atti;
- b) Gli UEPE si impegnano a far pervenire al Tribunale di Sorveglianza la relazione non oltre dieci giorni prima dell'udienza;
- c) Per pene detentive in concreto da espiare per condanne fino a diciotto mesi l'indagine socio-familiare sarà predisposta in forma breve come da modulistica allegata, corredata della proposta di Programma di trattamento, che sarà evasa entro **90 giorni** dalla richiesta del Tribunale di Sorveglianza;
- d) Ad ogni buon conto, gli istanti saranno convocati in modo che della convocazione resti traccia in caso di mancata presentazione presso l'Ufficio;
- e) Qualora dagli interventi effettuati emerga che il libero sospeso e' residente/domiciliato in territori di competenza di altri UEPE , gli Uffici ne daranno comunicazione al TDS e invieranno all' UEPE competente la richiesta di indagine socio-familiare pervenuta, con allegata, se presente, documentazione significativa;
- f) Per i liberi sospesi tossicodipendenti o in detenzione domiciliare provvisoria, siano essi residenti presso il territorio di competenza degli UEPE che provenienti da altri territori, che hanno in corso un programma terapeutico comunitario residenziale, l' UEPE effettuerà colloqui conoscitivi della persona e riferirà in merito all'andamento del programma terapeutico e alle sue eventuali criticità;
- g) Nel programma di trattamento saranno indicate le reali necessità del condannato relative a comprovate esigenze di salute, lavoro, giustizia e familiari, con

specificazione degli orari e necessità di spostamento, che saranno valutate del T.S. all'atto della determinazione delle prescrizioni.

- h) Nel programma di trattamento predisposto per i tossicodipendenti con programma terapeutico residenziale saranno indicate le necessità di spostamento per attività inerenti al programma terapeutico in corso, che la comunità indicherà di volta in volta all'Uepe;
- i) Qualora nel corso degli interventi di competenza degli UEPE emerga che il condannato che ha presentato istanza per affidamento ordinario di cui all'art. 47 O.P. presenta problematiche di alcoldipendenza o tossicodipendenza, sarà cura dell'ufficio inviare al TDS, in allegato all'indagine socio-familiare, la documentazione del SERT di competenza, qualora il soggetto sia in carico al servizio specialistico;
- j) l'indagine socio-familiare sarà predisposta anche nei confronti dei soggetti agli arresti domiciliari ai sensi dell'art. 656, 10° comma, c.p.p.;

Indagini socio-familiari per l'applicazione, trasformazione revoca delle Misure di sicurezza

- le richieste di indagine dell'Ufficio di Sorveglianza per l'applicazione, trasformazione, revoca delle misure di sicurezza non detentive saranno corredate dalla documentazione giuridica (sentenza/ordinanza di applicazione provvisoria della misura di sicurezza, etc), se presente in atti;
- l'Ufficio di Sorveglianza farà richiesta dell'indagine socio-familiare agli UEPE almeno quattro mesi dalla data prevista per l'udienza, salvo specifiche esigenze.

Fase esecutiva dell'affidamento in prova al servizio sociale

1. Qualora il condannato si presenti oltre il termine previsto dalla notifica dell'ordinanza concessiva della misura alternativa, gli UEPE notizieranno il Magistrato di Sorveglianza estensore del provvedimento per le determinazioni di competenza.
2. Qualora l'affidando si trovi in comprovate condizioni di salute, tali da pregiudicare la deambulazione, la sottoscrizione del verbale di affidamento potrà avvenire presso il domicilio del medesimo nelle forme stabilite dalla legge.
3. Qualora il condannato non si presenti presso gli UEPE per la sottoscrizione del verbale di affidamento entro due mesi dalla trasmissione da parte del TDS dell'ordinanza concessiva della misura alternativa, l'Ufficio provvederà a darne comunicazione alle AA.GG. interessate per gli interventi di competenza.

Per la collaborazione tra l'Ufficio di Sorveglianza e l'UIEPE :

Affidati in prova al Servizio Sociale

1. Le relazioni periodiche, relative all'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 O.P. saranno predisposte in concomitanza alla presentazione dell'istanza di liberazione anticipata da parte dell'affidato, salvo quelle situazioni in cui si renda

- necessario segnalare il negativo andamento della misura e/o violazioni delle prescrizioni;
2. saranno ritenuti aggiornamenti dell'esecuzione in corso, le note a corredo delle istanze presentate dal condannato;
 3. Le relazioni periodiche, relative all'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 94 DPR 309/90 saranno predisposte alla ricezione della relazione da parte del SERD /Comunità competenti, in concomitanza alla presentazione dell'istanza di liberazione anticipata da parte dell'affidato, salvo quelle situazioni in cui si renda necessario segnalare il negativo andamento della misura e/o violazioni delle prescrizioni.
 4. Le richieste di chiarimenti da parte del Magistrato di Sorveglianza, riferite a fatti rilevanti rispetto alla misura in esecuzione e/o segnalazioni da parte delle Forze dell'Ordine, conterrà l'indicazione degli aspetti d'interesse che gli UIEPE devono conoscere per poter riferire in merito.

Deroga temporanea e urgente

Come previsto dall'art. 47 co 8 O.P., così come modificato dal D.L. n.146\2013, convertito in Legge n. 10\2014: *“Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza. Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate, nei casi di urgenza, dal direttore dell'ufficio distrettuale di esecuzione penale esterna, che ne dà immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza e ne riferisce nella relazione di cui al comma 1”*.

Si definiscono i concetti di **“deroga temporanea e di urgenza”** che consentono di adottare l'autorizzazione di cui al comma 8 dell'art.47 O.P.;

Si conviene che debbano intendersi quali **deroghe temporanee** quelle che modificano le prescrizioni in relazione ad una singola occasione e per una durata non superiore nel massimo a **3 giorni**, che non diano luogo a modifiche sostanziali delle prescrizioni e che attengono a:

- Esigenze di salute, proprie o dei componenti del nucleo familiare purché conviventi e che richiedano la necessita di recarsi, purché in ambito regionale, presso ambulatori o strutture sanitarie pubbliche o private in territorio nel quale l'interessato non sia stato già autorizzato a recarsi in sede di concessione della misura o successivamente dal magistrato di sorveglianza nel corso dell'esecuzione.
- Esigenze di studio o lavoro di carattere straordinario che richiedano la necessità di recarsi, purchè in ambito regionale, in territorio nel quale l'interessato non sia stato già autorizzato a recarsi in sede di concessione della misura o successivamente dal magistrato di sorveglianza nel corsi dell'esecuzione.
- Esigenze legate ad eventi luttuosi che abbiano colpito un prossimo congiunto, che richiedano la necessità di recarsi , purchè in ambito regionale, in territorio nel quale l'interessato non sia stato già autorizzato a recarsi in sede di concessione della misura o successivamente dal magistrato di sorveglianza nel corso dell'esecuzione.

Le medesime devono ritenersi **urgenti** tutte le volte in cui il lasso di tempo intercorrente tra l'insorgenza della necessità ed il suo soddisfacimento sia inferiore a **5 giorni**

In virtù del richiamo operato dall'art.94 D.P.R.309\90 alla disciplina prevista dalla legge 354\75 , si concorda sulla estensione della disciplina dettata dal comma 8 dell'art.47 O.P. ai soggetti in affidamento in prova al servizio sociale per tossicodipendenti, con programma terapeutico ambulatoriale.

Tutte le altre richieste di modifica delle prescrizioni dovranno essere presentate almeno 10 giorni prima dalla loro fruizione all' UEPE, che provvederà a trasmetterle al Magistrato di Sorveglianza. L'UEPE provvederà a trasmetterle al Magistrato di Sorveglianza almeno 5 giorni prima.

Le istanze presentate dal condannato tossicodipendente che ha in corso un programma terapeutico residenziale, potranno essere inviate direttamente dalla Comunità Terapeutica al MdS e per conoscenza all'UEPE.

Detenuti domiciliari

Per ciò che concerne le istanze relative ai detenuti domiciliari, si conviene che, laddove non siano inserite all'interno di un progetto condiviso con l'utente e, eventualmente, con altri servizi territoriali, le richieste di modifica delle prescrizioni potranno essere trasmesse dall'interessato autonomamente o tramite le forze dell'ordine. Si concorda che agli UEPE verrà richiesto un contributo solo laddove ritenuto necessario ai fini della decisione da parte del Magistrato di Sorveglianza.

Gli Uffici concordano inoltre

- incontri periodici al fine di ottimizzare la collaborazione e condivisione delle buone prassi;
- incontri tra i responsabili delle cancellerie dei Magistrati e i responsabili dell'Area II – Misure alternative e sanzioni di comunità - degli UEPE per la condivisione di buone pratiche operative;
- momenti di formazione congiunta su specifici argomenti scelti in maniera condivisa da parte della Magistratura di Sorveglianza e degli Uepe;

Si concorda di utilizzare gli indirizzi di posta elettronica ove inviare la corrispondenza:

- per il TDS: tribsorv.bari@giustiziacert.it; esecuzione.tribsorv.bari@giustiziacert.it

PLP

- per l'UDS: uffserv.bari@giustiziacert.it;
liberazionianticipate.uffserv.bari@giustiziacert.it (casella dedicata alla corrispondenza che concerne le istanze di liberazione anticipata e comunque a tutti gli atti richiesti con modulo in cui tale casella sia espressamente indicata quale casella "ricevente")
- per l'UIEPE Bari: prot.uepe.bari@giustiziacert.it
- per l'ULEPE Foggia: prot.uepe.foggia@giustiziacert.it

Il presente Protocollo ha valore sperimentale per la durata di un anno dalla data della sua sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovato salvo diverse riformulazioni laddove si ritenesse necessario.

Bari,

4/x/2022

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bari
Dott.ssa Silvia Maria Dominioni

Il Direttore dell'UIEPE di Bari
Emilio Molinari

Il Direttore dell'ULEPE Foggia
Mirella Malcangi

Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate, nei casi d'urgenza, dal Direttore dell'Uepe, ai sensi dell'art.47 comma 8 O.P., come modificato dalla legge n.10\14; tutte le altre richieste di modifica delle prescrizioni dovranno essere presentate almeno 10 giorni prima della loro fruizione all'UEPE, che provvederà a trasmetterle al Magistrato di Sorveglianza almeno cinque giorni prima.